

PIETRO BONFANTE. — *Il metodo naturalistico nella storia del diritto* (nella *Rivista italiana di sociologia*, a. XXI, fasc. 1, gennaio-febbraio 1917, pp. 53-72).

È la prolusione al corso di storia del diritto romano tenuta dall'insigne romanista nell'Università di Roma il 20 gennaio 1917; e vuol essere un programma di studi fondato su un concetto organico, filosofico dell'indole e degli uffici della scienza dal prof. B. professata: che interessa perciò non solo lo storico e il giurista, ma anche il filosofo. Ma dirò subito che anche questa prolusione dimostra quanto sia pericoloso, anche ai più valenti, cedere alla tentazione solita di quella che potrebbe dirsi la psicologia delle prolusioni e dei discorsi inaugurali, di uscire dai limiti della propria scienza particolare, in cui si sono stampate orme profonde e acquistate singolari benemerenze verso gli studi, per spaziare in quelle elucubrazioni generali, che destano certamente più larghi interessi, perché concernono concetti che sono alle radici di tutti i problemi.

Lo specialista, in questi casi, non si trasforma in filosofo senza incominciare dallo scuotere i suoi ordinari abiti mentali di osservazioni e deduzioni ben determinate e dimostrabili e ferme, e dall'arrischiare asserzioni più o meno contestabili, che si direbbero destinate unicamente a provare che lo specialista è pur capace di seguire altri metodi da quelli, che sono base e garanzia della fecondità delle sue speciali ricerche. Così il prof. B. comincia affermando che « la storia del diritto romano è la storia del popolo italiano, di quest'unità spirituale, così omogenea come nessun'altra, alla quale ora il fuoco delle battaglie più ardue e più sante ridona l'antica temprà »; e subito dopo, che « la storia del diritto romano è altresì la storia della genesi stessa del concetto di nazione e di Stato-nazione »: due affermazioni storiche, che non saprei come potrebbero essere assodate. E finisce asserendo commosso che oggi l'Italia « combatte in nome dell'imprescrittibile diritto di Roma ». A mezza strada, avventura il giudizio che le *Origini della Francia contemporanea* del Taine rimangono « sempre la più grande opera storica moderna », quantunque rosa anch'essa dal tarlo della concezione storicista dell'evoluzione lenta e graduale, contraria ad ogni innovazione.

Ma sono anche arrischiate asserzioni storiche, quantunque non fatte dal B. per la prima volta, quelle che « dalla storia del diritto romano, la più ricca, la più longeva, la più organica delle storie giuridiche, che trasse le sue origini a un momento stesso e il concetto scientifico della storia e l'impulso della formazione di una vera scienza del diritto » (dove non mi pare che per concetto scientifico della storia si voglia intendere, della storia del diritto, ma della storia in generale); e che la psicologia abbia avuto nel sec. XIX per l'applicazione del metodo storico uno « sviluppo meraviglioso e repentino ».

E un difetto di vera cultura storica, se posso permettermi questa maniera d'esprimermi a proposito di uno de' nostri più dotti cultori di studi storici, mi pare di scorgere in quello che è il concetto fondamentale della prolusione, qual è enunciato nello stesso suo titolo; giacchè a chi avesse una cognizione mediocrementemente sufficiente degli studi recenti sulla storiografia non potrebbe venire in mente che sia possibile nonchè desiderabile l'introduzione d'un metodo naturalistico in una scienza storica. Il vero è che, senza saperlo, a quel che pare, dal naturalismo il B. non vuole che la storia del diritto tolga altro metodo che quello che i naturalisti, da Lamarck in poi, si sono sforzati invano d'introdurre nel concetto della natura, togliendolo appunto dagli studi storici: il metodo dello svolgimento, o della così detta evoluzione, che, come il B. ben nota (p. 63), non trova nel campo del diritto e delle istituzioni sociali, ossia della realtà spirituale, quelle difficoltà insormontabili che incontra invece in biologia. Ma non le trova, com'è ovvio, soltanto se questa realtà spirituale non si concepisce, a sua volta, naturalisticamente. Condizione, a realizzare la quale non basta empiricamente osservare che « è questione puramente biologica l'ereditarietà o meno dei caratteri acquisiti », laddove « nel campo della sociologia noi abbiamo a che fare con istituzioni che non muoiono o per lo meno, a voler essere più esatti, che hanno tendenza a vivere in perpetuo »; e che d'altra parte « il finalismo più o meno larvato, che in biologia costituisce l'altro gravissimo ostacolo alla teoria del Lamarck, non è cagione di resistenza di sorta in sociologia, perchè gli agenti immediati delle trasformazioni degli istituti sono in questo campo indubitatamente esseri intelligenti, che sempre nelle loro azioni mirano a un fine ». Il B., che rende omaggio ai prodigiosi progressi della psicologia, non dovrebbe uscirsene con tanta disinvoltura, perchè non sono stati nè pochi nè dei più oscuri gli psicologi che hanno creduto necessario affermare il concetto d'eredità e negare quello di finalità nelle formazioni spirituali d'ogni genere, quelle comprese che il B. assegna a' domini della sociologia. Spropositi, certamente; ma dei quali non si può far giustizia propugnando un « metodo naturalistico » riveduto e corretto.

Altrimenti si corre il rischio di credere troppo facilmente di aver riportato un trionfo quando ci si è consegnati, legati mani e piedi, al nemico da combattere. Il B. ha tutte le ragioni di rivendicare le ragioni, come il Vico direbbe, del certo nella scienza del diritto. Ma, se avesse maggior familiarità appunto con gli scritti del Vico, vedrebbe chiaro che la miglior rivendicazione di queste ragioni non può esser fatta contro la filosofia, poichè non è altro che la filosofia. « Rispettando », egli dice, con una dichiarazione, evidentemente, superflua, « nel pensatore la più alta mentalità filosofica, nessun fisico o chimico o archeologo o glottologo (cito anche scienze dello spirito (1)) desumerebbe oggi da lui il verbo della sua scienza, come al tempo di Talete e di Pitagora o anche di Democrito e di

(1) Altra dichiarazione superflua!

Zenone. Noi giuristi siamo ancora in quella posizione e in quella dipendenza: i pensamenti sul diritto di intelletti, che del diritto non abbiano fatto nessuno studio speciale, che non conoscono il disegno di nessuna legislazione, costituiscono per noi oggetto di riflessioni e di studi: la stessa presenza di una cattedra col nome di filosofia del diritto è l'ammonimento della nostra inferiorità. Noi soli siamo ancora dentro la nebulosa » (p. 67). E ancora in nota: « I primi fisici furono ben filosofi naturali e la glottologia è stata preceduta dalla filosofia del linguaggio: ogni scienza è uscita dal grembo della filosofia ». Lo stesso titolo di « filosofia del diritto » è per me il simbolo di una fase prescientifica nello studio del diritto ». Dove lascio pur correre i giudizi storici, che sono sbagliati, come non può disconoscere chi abbia notizia degli studi moderni sulla storia delle singole scienze, che hanno fin dalle origini, quantunque legate a nomi di filosofi, gli stessissimi caratteri di scienze speciali che la infantile filosofia di alcuni decenni fa attribuiva in proprio, per insufficiente conoscenza di fatto, al preteso distinguersi di esse dalla filosofia, madre comune di tutte; ma è un grave errore filosofico (che il B. commette perciò nella sede di quella filosofia, della quale non vorrebbe sapere) quello di ritenere che la glottologia succeda alla filosofia del linguaggio, cacciandola di nido; e che, analogamente, la storia del diritto possa prendere il posto della filosofia del diritto. Prima di tutto la glottologia non è vera e propria storia, movendosi anch'essa, per quanto storicizzi, in mezzo a concetti naturalistici; e non sarà mai storia del diritto quella che ne imita i procedimenti, parlando d'istituti e leggi astratte, senza aver coscienza di quella concreta realtà spirituale, individuale, in cui leggi e istituti ebbero vita e riflessi. Ma quando la glottologia da una parte e la storia del diritto dall'altra siano intese secondo la più corretta concezione storica del loro oggetto, non sarà mai possibile che sottrino ad altra filosofia che a quella che avranno assorbita in sè. Lo storico del diritto non può scegliere i materiali della sua ricerca senza una previa discriminazione, per cui non confonderà p. e. il diritto con la poesia o con la religione: ed è impossibile la discriminazione senza un concetto del diritto, diverso evidentemente da quello che si può attingere ed elaborare attraverso la ricerca storica; il quale reagirà certamente sul primo e lo trasformerà, ma presupponendolo sempre. Chiamate questo concetto del diritto — se c'è un diritto — filosofia o storia, il nome importa poco: resta sempre che a fondamento della storia, che studia lo svolgimento del diritto, c'è una posizione mentale distinta, che è quella assunta o che dovrebbe essere assunta dal filosofo del diritto. Che a sua volta non può esser richiamato al suo vero ufficio da chi, come il B., nella filosofia del diritto non veda altro che la nebulosa.

Anche questa volta si combatte la filosofia facendo della cattiva filosofia. Che era una volta un esercizio a cui prendevan gusto scienziati, storici e letterati; ma che pareva ormai caduto di moda.

G. G.